

00537-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO
GERARDO SABEONE
SERGIO GORJAN
PAOLO MICHELI
ANDREA FIDANZIA

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 26/10/2016

Sent. n. sez.
2683/2016

REGISTRO GENERALE
N.6104/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 24/09/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
SERGIO GORJAN

Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

74

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Di Leo
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udito il difensore dell'imputato avv. (omissis) del foro di
Enna che s'associa alle conclusioni del P.G.

Ritenuto in fatto

La Corte di Appello di Genova con la sentenza, resa il 24.9 - 9.10.2015, ha per quanto interessa - riformato parzialmente la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Sanremo a carico del (omissis) in relazione al delitto di bancarotta patrimoniale e documentale per il periodo di sua amministrazione della società fallita.


La Corte ligure aveva ritenuto il (omissis) - socio ed amministratore della (omissis) (omissis) srl sino al (omissis) - responsabile del solo delitto di bancarotta documentale relativamente al periodo di sua amministrazione e rimodulata la condanna in anni due di reclusione.

La Corte - per quanto oggi interessa - aveva ritenuta comprovato che le scritture contabili erano state tenute dal (omissis) in modo lacunoso ed incongruente tanto, da non consentire la confezione del bilancio annuale già nel corso del 2006, e ciò sulla scorta delle dichiarazioni rese dal curatore.

Avverso la sentenza d'appello ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato rilevando i seguenti motivi di impugnazione:

concorrevano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato del delitto di bancarotta documentale poiché la società ebbe ad essere operativa per oltre due anni dalla sua cessazione dalla carica di amministratore e di socio a seguito della vendita delle sue quote sociali al successivo amministratore;

in particolare la Corte territoriale non ha adeguatamente tenuto conto che per oltre due anni le scritture furono in possesso di soggetti diversi da esso imputato



H

e che l'acquirente della società ha confermato di aver esaminata la contabilità prima dell'acquisto e di non aver trovato nulla di anomalo;

inoltre è insegnamento di legittimità che il responsabile della tenuta delle scritture è comunque l'amministratore al momento del fallimento, sicché incomprensibile appare nella specie che sia stato condannato amministratore cessato dalla carica oltre due anni prima e non anche il liquidatore, in carica al momento del fallimento, anzi nel procedimento sentito quale teste;

concorrevano i medesimi vizi di legittimità dianzi richiamati anche in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che sono state travisate dalla Corte territoriale, in quanto questi circa la tenuta inadeguata delle scritture già nel corso del 2006 - amministrazione (omissis) - riferisce di fatti conosciuti a seguito delle dichiarazioni a lui rese dal liquidatore, ossia il primo astratto responsabile della mala tenuta delle scritture;

ancora, il curatore aveva confermato che la contabilità risultava completa sino al 31.12.2006 poiché stampato il libro giornale e che era da ritenersi incompleta poiché non redatto il bilancio e non rilevante appariva la sentenza civile citata dalla Corte territoriale;

concorrevano i già citati vizi di legittimità anche in relazione alla mancata considerazione che il liquidatore nominato era il collaboratore dello studio professionale, che già curava la contabilità della società, il quale e non solo accettò l'incarico, ma rimase in carica ben 18 mesi e tale dato fattuale stride con la dedotta incompletezza delle scritture sin dal 2006;

concorrevano vizio di omessa motivazione circa il ricorrere del necessario dolo a sostegno della bancarotta documentale, sicché la condanna non poteva che seguire con relazione all'ipotesi delittuosa ex art 217 rd 267/42, una volta ritenuta accertata l'oggettività della mancata tenuta delle scritture contabili.

All'odierna udienza pubblica, compariva il difensore dell'imputato, che instava per l'accoglimento del ricorso, come pure il P.G.

Ritenuto in diritto

Il ricorso mosso dal (omissis) s'appalesa fondato e quindi va accolto.

In effetto i plurimi motivi di ricorso attingono sostanzialmente ed alla valutazione degli elementi probatori per ricondurre, al periodo di amministrazione del reo, la incompletezza delle scritture contabili e all'assenza di motivazione circa il necessario dolo specifico.

La sentenza impugnata appare portare motivazione viziata in relazione al ritenuto accertamento della sussistenza della condotta oggettiva del delitto contestato.

Mentre con relazione all'accertamento del dolo la Corte ligure osserva come alcuna censura al riguardo fosse stata mossa con il gravame ed al riguardo di detta affermazione alcuna contestazione risulta presente in atto d'appello.

Invero è dato oggettivo accertato dalla Corte territoriale - anche a seguito dell'assoluzione del (omissis) dal delitto di bancarotta patrimoniale poiché non amministratore di fatto della società dopo la sua cessazione formale - che l'imputato ebbe ad uscire dalla società nel gennaio 2007, mentre il fallimento fu dichiarato nel marzo 2009.

E' dato accertato in causa che dopo il (omissis) la società fu amministrata per un semestre dal nuovo socio maggioritario, che pure continuò nell'attività economica - v'è contestazione appunto di bancarotta patrimoniale - e quindi fu messa in liquidazione ed affidata a liquidatore che mantenne la carica per circa 18 mesi.

E' dato riferito dal curatore fallimentare dott. (omissis) che, all'atto del fallimento, le scritture contabili presentavano irregolarità ad iniziare dal 2006 - gestione (omissis) - ma detto teste ha pure precisato che le notizie al riguardo gli furono riferite dal liquidatore ossia il soggetto, in astratto, responsabile della tenuta delle scritture per i 18 mesi precedenti il fallimento.

Come confermato anche dalla Corte ligure, il libro giornale risultava stampato sino al 31.12.2006 ed il curatore ha precisato al riguardo che tuttavia non v'era certezza circa l'effettività delle poste indicate, ma un tanto sempre per come

trovata la contabilità al momento del fallimento e per quanto saputo dal liquidatore.

A ciò s'aggiunga che risulta in atti come la società continuò ad operare economicamente anche dopo la cessione delle quote e l'estromissione del (omissis) e che - v'è al riguardo ipotesi di bancarotta patrimoniale - continuò la cessione di beni aziendali anche dopo la messa in liquidazione.

Dunque in presenza di elementi fattuali contrastanti, anche perché forniti sostanzialmente dal soggetto che era obbligato da ultimo alla regolare tenuta delle scritture contabili - il liquidatore in carica per ben 18 mesi - era onere della Corte territoriale di adeguatamente valutare l'intero compendio probatorio ed apprezzare attentamente quanto, bensì, riferito dal curatore fallimentare ma perché apprezzato, non già, direttamente ma per averlo saputo dal liquidatore, come visto persona non priva di interesse ad allontanare da sé ipotesi di illecito in relazione alla tenuta della contabilità.

Quindi la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo adeguato esame del compendio probatorio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016.

Il Consigliere estensore

Sergio Gorjan

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositata in Cancelleria

5 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario
M. SOMAZI